

## REGOLAMENTO SPECIALE DEL CACIOCAVALLO SILANO DOP

Adottato dalla Deputazione Nazionale con delibera n° 6 del 18 aprile 2011

### COMITATO DI FILIERA DEL CACIOCAVALLO SILANO DOP. SEDE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CAMPOBASSO

#### Art. 1 - Oggetto del Regolamento – categoria di prodotto negoziabile

Caciocavallo Silano DOP sfuso e in particolare i seguenti prodotti:

- Caciocavallo Silano DOP con testa sfuso intero, in sigla “Caciocavallo con testa sfuso intero”
- Caciocavallo Silano DOP con testa sfuso porzionato, in sigla “Caciocavallo con testa sfuso porz.”
- Caciocavallo Silano DOP senza testa sfuso intero, in sigla “Caciocavallo senza testa sfuso intero”
- Caciocavallo Silano DOP senza testa sfuso porzionato, in sigla “Caciocavallo senza testa sfuso porz.”

Caciocavallo Silano DOP confezionato e in particolare i seguenti prodotti:

- Caciocavallo Silano DOP con testa confezionato intero, in sigla “Caciocavallo con testa conf. intero”;
- Caciocavallo Silano DOP con testa confezionato porzionato, in sigla “Caciocavallo con testa conf. porz.”
- Caciocavallo Silano DOP senza testa confezionato intero, in sigla “Caciocavallo senza testa conf. porz.”
- Caciocavallo Silano DOP senza testa confezionato porzionato, in sigla “Caciocavallo senza testa conf. porz.”

Il lotto minimo negoziabile = 10 kg

I multipli del lotto minimo negoziabile = incrementabile di 1 kg alla volta

Importo minimo per le variazioni di prezzo = 0,01 €

#### Art. 2 - Descrizione caratteristiche qualitative dei prodotti

Fatte salve le specifiche indicate nella scheda informativa, le caratteristiche qualitative sono quelle indicate dal Disciplinare di Produzione Dop “Caciocavallo Silano” (REg. CE n. 1263 del 01/07/1996 e del Reg. CE n. 1204 del 04/07/2003) . Nel caso di certificazioni volontarie di prodotto o di processo si fa riferimento alle specifiche normative e alla documentazione rilasciata dall’organismo terzo di certificazione.

**Confezionamento:** il prodotto può essere venduto sfuso o confezionato sottovuoto, intero o porzionato. Nel caso di prodotto porzionato, sull’etichetta della confezione deve essere riportato il codice identificativo del Caciocavallo madre.

**Imballaggio:** il prodotto può essere trasportato senza imballaggio o imballato con materiale per uso alimentare.

**Art. 3 - Scheda informativa dei prodotti**

Il Soggetto Abilitato all'Intermediazione all'interno della Scheda Informativa dovrà compilare dei campi obbligatori e potrà anche redigere dei campi facoltativi.

**3.1 Proposte di vendita**

**Campi obbligatori riguardanti le caratteristiche del prodotto**

- Certificazione rilasciata dal Consorzio Caciocavallo (Identificativo della certificazione rilasciata dal Consorzio di Tutela Formaggio Caciocavallo Silano DOP)
- Data di produzione (gg/mm/aaaa)
- Numero di matricola del caseificio produttore
- Numero di Lotto

**Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche del prodotto**

- Zona di produzione del latte
- Zona di trasformazione
- Altri enti di certificazione (nel caso certificazioni volontarie di processo o di prodotto)
- Numero di certificazione (nel caso certificazioni volontarie di processo o di prodotto)
- Confezionamento (nel caso di prodotto confezionato)
- Imballaggio
- Altre caratteristiche

**Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale**

- Specifiche di consegna e ritiro
- Tempi e modalità di pagamento
- Modalità di risoluzione delle controversie
- Altre modalità

**3.2 Proposte di acquisto**

**Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche del prodotto**

- Zona di produzione del latte
- Zona di trasformazione
- Confezionamento (nel caso di prodotto confezionato)
- Imballaggio
- Altre caratteristiche

**Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale**

- Specifiche di consegna e ritiro
- Tempi e modalità di pagamento
- Modalità di risoluzione delle controversie
- Altre modalità

**Art. 4 - INTEGRAZIONI/DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI**

**Termini e disposizioni per l'esecuzione del contratto (integrazione all'art.9 delle disposizioni generali)**

Il trasporto della merce deve essere effettuato esclusivamente tramite automezzo refrigerato a norma del trasporto dei generi alimentari freschi.

**Art. 5 - LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Nel caso in cui le parti abbiano convenuto di deferire le proprie controversie in arbitrato si applicheranno le seguenti regole:

- 1) le Parti potranno convenire, prima dell'instaurazione del procedimento arbitrale, che esso venga regolato secondo uno dei seguenti regolamenti arbitrali e amministrato dalla rispettiva istituzione arbitrale:
  - Regolamento della Camera Arbitrale di Bari;
  - Regolamento della Camera Arbitrale di Bologna;
  - Regolamento della Camera Arbitrale di Catanzaro;
  - Regolamento della Camera Arbitrale di Napoli;
  - Regolamento della Camera Arbitrale di Matera;
  - Regolamento della Camera Arbitrale del Molise;
  - Regolamento della Camera Arbitrale di Milano;
  - Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte.
- 2) le Parti potranno in ogni caso convenire, entro il termine sopra detto, che la controversia sia deferita alla cognizione di uffici o istituzioni arbitrali diverse da quelle sopra richiamate e regolato dal codice di procedura civile in materia di arbitrato ovvero dal regolamento arbitrale dell'istituzione prescelta.
- 3) nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo su quanto sopra, l'arbitrato sarà regolato dal Regolamento dell'istituzione arbitrale, tra quelle indicate sopra al punto 1), più vicina al luogo di consegna/ritiro della merce e sarà amministrato dall'istituzione che ha adottato tale Regolamento.